



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa N. 142

Roma, 31 luglio 2012

ANCHE LA COMMISSIONE GIUSTIZIA ALLA CAMERA LA PENSA COME LA FLP MA POTREBBE NON BASTARE!



Sopra foto Commissione Giustizia e nuovo Tribunale di Castrovillari

**ALTRO CHE SPENDING REVIEW!!!
ECCO DOVE SONO GLI SPRECHI!!!**

**CHE PER EFFETTO DEL RIASSETTO DELLA NUOVA GEOGRAFIA
GIUDIZIARIA POTREBBERO NON APRIRE MAI! COSTO
CIRCA 7milioni, addirittura per Chiavari si parla
di 12MILIONI di euro DUE STRUTTURE
IRRICONVERTIBILI!**

**Attenzione il mese di Agosto potrebbe essere quello
decisivo!!!**

**Alleghiamo alla presente i lavori della Commissione
Giustizia alla Camera del 19 Luglio 2012, considerando
che ad oggi è solo una proposta ma inconfutabilmente**



indicano parere contrario (non vincolante) per la Revisione della Geografia Giudiziaria.

Si ricorda che la FLP aveva chiesto sia al Ministero nell'ultima riunione del 17 aprile sia da ultimo in Commissione giustizia al Senato una MORATORIA per rivedere meglio e con più tempo le realtà territoriali dalla Sicilia al Piemonte.

La FLP auspica che sia il legislatore sia il governo si accorgano in tempo del notevole "abbaglio" che si prenderebbero attuando questa riorganizzazione della geografia giudiziaria senza tenere conto delle osservazioni formulate da tutti gli interessati alla tematica.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 19 luglio 2012

686.

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Giustizia (II)

ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici 455. del giudice di pace. Atto n.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui alla lettera l), comma 148, volta a prevedere la 2, dell'articolo 1, della legge 14 settembre 2011, n. riduzione degli uffici dei giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;

rilevato

che:

la delega in esame si colloca nell'ambito della delega più ampia prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 5-bis, avente ad oggetto la della legge 14 settembre 2011, n. 148, riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari; la delega relativa alla riduzione degli uffici del giudice di pace deve essere operata, secondo quanto previsto espressamente dalla richiamata lettera l), tenendo in specifico conto, in

coerenza con i criteri di cui alla lettera *b*), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; il legislatore delegante ha quindi ritenuto di prevedere per la delega relativa agli uffici del giudice di pace il criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro nonché di mantenere i medesimi criteri e principi direttivi, di cui alla lettera *b*), previsti per la delega relativa agli uffici giudiziari, secondo cui l'assetto territoriale deve essere ridefinito secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; non appare condivisibile la scelta di attuare separatamente le deleghe in materia di uffici del giudice di pace e di uffici giudiziari, in quanto non sembra tener conto dell'esigenza di riorganizzare la geografia giudiziaria configurando un servizio giustizia omogeneo sul territorio che veda integrarsi la giurisdizione ordinaria con quella dei giudici di pace al fine di garantire la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità; sarebbe stato comunque opportuno precisare nella relazione illustrativa se la scelta di adottare un autonomo decreto per gli uffici del giudice di pace e di accorpando adesso alcuni uffici del giudice di pace negli attuali uffici sedi di circondario possa pregiudicare le scelte successive relative agli uffici di tribunale; per quanto la stessa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), allegata alla relazione illustrativa dello schema di decreto, richiami espressamente, in merito alla delega relativa agli uffici del giudice di pace, i criteri e principi direttivi di cui alla lettera *b*), risulta tuttavia evidente dalle scelte effettuate in merito agli uffici da sopprimere che i predetti criteri e principi non sono stati tenuti in debito conto, subordinandoli piuttosto al criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, ritenuto erroneamente prevalente; preso atto che non viene fornito alcun dato circa i criteri utilizzati nel considerare i carichi di lavoro complessivi, oltre alla sopravvenienze intervenute, nel valutare la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, nonché nell'individuare nella popolazione residente di almeno 100.000 (tetto minimo) il parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario. L'applicazione di quest'ultimo parametro comporta, peraltro, conseguenze del tutto irragionevoli con riguardo alla nuova distribuzione degli uffici in oggetto, non essendo previsto un corrispondente tetto massimo di utenti per ciascun ufficio; ciò comporta evidenti disparità di collocazione sul territorio degli uffici, con riguardo ai bacini di utenza finali, del tutto disomogenei tra loro; il predetto parametro, in ragione dell'assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, sembra collocarsi al di fuori dei principi e criteri di delega. Non è in alcun modo motivata, infatti, nel provvedimento o nelle sue premesse, la scelta di avvalersi esclusivamente di alcuni principi e criteri direttivi, tralasciandone altri, con la conseguenza che tale modalità di esercizio della delega risulta non conforme a quanto indicato all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), che a sua volta opera il rinvio alla lettera *b*), prevedendo di «definire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»; non risultano essere stati presi in considerazione tra i criteri individuati dalla legge

delega alla richiamata lettera b), il tasso di criminalità organizzata, le esigenze di riorganizzazione delle aree metropolitane, che quindi sarebbero stati considerati rilevanti esclusivamente per la riduzione dei tribunali con le relative procure; nell'ambito del procedimento di formazione dello schema di decreto in esame si sarebbero dovute coinvolgere le Regioni, considerata la eventuale competenza delle Regioni in materia di organizzazione della giustizia di pace sul territorio ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; il principio di cui alla lettera o) secondo il quale gli enti locali interessati possono ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia deve essere interpretato come una *extrema ratio* piuttosto che come una clausola di chiusura, ponendosi comunque a carico della finanza pubblica gli oneri di funzionamento di uffici, la cui efficienza va pertanto valutata in sé ed indipendentemente da chi provvede al loro sostegno finanziario; sarebbe opportuno che la revisione territoriale degli uffici del giudice di pace sia accompagnata dalla riforma organica della magistratura onoraria, affinché il nuovo assetto territoriale di tali uffici tenga conto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, dell'eventuale nuovo status dei magistrati onorari,

esprime Parere Contrario

Diffondiamo alle testate giornalistiche e televisioni locali le nostre proposte in modo da dire ad alta voce quello che ai dipendenti pubblici non hanno mai fatto dire.... In pubblico.

In contemporanea continua la campagna FLP GIUSTIZIA un euro per protestare un euro per informare.

Contro la **SPENDING REVIEW!!!** **Compriamo una pagina di una testata giornalistica,**



Nazionale.

PARTECIPIAMO

DIRETTAMENTE IN PRIMA PERSONA

NON DELEGHIAMO ALTRI!!!

Il Sindacato siamo NOI!!!

Vieni in FLP. AIUTACI AD AIUTARTI!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza- Raimondo Castellana)